



TESTI APPROVATI

P9_TA(2022)0335

Impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 sull'impatto delle nuove tecnologie sulla tassazione: cripto-attività e blockchain (2021/2201(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione del 15 luglio 2020 "Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa" (COM(2020)0312),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2020)0593), presentata dalla Commissione europea il 24 settembre 2020,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020)0591),
- vista la relazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del 12 ottobre 2020 dal titolo "Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues" (Tassazione delle valute virtuali: una panoramica dei trattamenti fiscali e delle questioni emergenti di politica fiscale),
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 18 maggio 2021 "Tassazione delle imprese per il XXI secolo" (COM(2021)0251),
- visto il documento di lavoro sulle riforme fiscali e strutturali n. 12/2021 del Centro comune di ricerca della Commissione, dal titolo "Cryptocurrencies: an empirical view from a tax perspective" (Criptovalute: una visione empirica dal punto di vista fiscale),
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività (COM(2021)0422), presentata dalla Commissione europea il 20 luglio 2021,
- visto il documento di lavoro della Banca mondiale dal titolo "Crypto-Assets Activity around the World: Evolution and Macro-Financial Drivers" (Le cripto-attività nel mondo: evoluzione e fattori macrofinanziari) pubblicato l'8 marzo 2022,
- visto il documento di consultazione pubblica dell'OCSE pubblicato il 22 marzo 2022 dal titolo "Crypto-asset Reporting Framework and Amendments to the Common Reporting

Standard" (Quadro per la comunicazione in materia di cripto-attività e modifica dello standard comune di comunicazione di informazioni),

- visti il suo studio del 15 ottobre 2018 dal titolo "VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues" (Evasione dell'IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), il suo studio del luglio 2018 dal titolo "Cryptocurrencies and blockchain - Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion" (Criptovalute e blockchain: contesto legale e implicazioni per i reati finanziari, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale) e il suo studio del 15 febbraio 2018 dal titolo "Impact of Digitalisation on International Tax Matters" (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali),
 - visto il suo studio del 21 ottobre 2021 dal titolo "Exploring the opportunities and challenges of new technologies for EU tax administration and policy" (Esplorare le opportunità e le sfide delle nuove tecnologie per l'amministrazione e la politica fiscale dell'UE),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0204/2022),
- A. considerando che l'uso delle nuove tecnologie nel mercato unico dell'UE e la digitalizzazione delle amministrazioni fiscali in tutta Europa sta trasformando il rapporto tra i contribuenti, ossia cittadini e imprese, da un lato, e autorità fiscali nazionali, dall'altro; che l'UE potrebbe svolgere un ruolo chiave nel garantire il coordinamento degli aspetti procedurali e tecnici della digitalizzazione delle amministrazioni fiscali per evitare ostacoli all'interoperabilità delle piattaforme tecniche nazionali;
- B. considerando che le diverse caratteristiche dei vari tipi di cripto-attività e i confini tra i diversi tipi possono essere pertinenti per la determinazione del loro trattamento fiscale;
- C. considerando che la dinamica di mercato delle cripto-attività dimostra la necessità di un quadro giuridico chiaro, stabile e trasparente;
- D. considerando che al giorno d'oggi le autorità fiscali devono affrontare molte sfide nell'ambito di un'efficace applicazione delle norme tributarie, in particolare per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, data l'accelerazione delle transazioni digitali, la crescente mobilità dei contribuenti, il numero di transazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione delle operazioni economiche e dei modelli aziendali nonché i rischi di doppia imposizione o di sistemi fiscali aggressivi e complessi;
- E. considerando che le autorità fiscali devono stare al passo con i potenziali rischi per la sostenibilità dei sistemi fiscali e la loro capacità di far rispettare i quadri giuridici nazionali ed europei in materia fiscale;
- F. considerando che le nuove soluzioni tecnologiche, come la blockchain, possono essere utilizzate dalle amministrazioni fiscali per soddisfare meglio le esigenze dei contribuenti, scambiare informazioni tra giurisdizioni, per vari tipi di registri, e per scoraggiare e/o contrastare la corruzione, ma che se ne può anche fare un uso improprio, con l'intento criminale di evitare di pagare le tasse e trasformarlo in un mezzo per

attività illecite; che la maggiore visibilità delle transazioni in blockchain potrebbe, in particolare, agevolare gli sforzi di lotta alla frode fiscale profusi dalle amministrazioni fiscali;

- G. considerando che diverse amministrazioni fiscali in tutta Europa stanno già compiendo passi importanti verso la digitalizzazione dei processi, anche se a vari livelli, rendendo gli adempimenti fiscali più semplici, rapidi ed efficaci; che l'uso delle nuove tecnologie varia ancora sensibilmente da uno Stato membro all'altro; che le amministrazioni fiscali nazionali, in generale, necessitano di un'ulteriore spinta per più incentivi e misure di sensibilizzazione, per realizzare il potenziale della trasformazione tecnologica e digitale; che la tecnologia può contribuire ad agevolare la cooperazione tra i diversi enti governativi, in particolare sulle questioni fiscali;
- H. considerando che il crescente utilizzo delle cripto-attività sta costringendo le amministrazioni fiscali ad adeguare le attuali pratiche fiscali all'interno del mercato unico; che, nell'ambito del mercato delle cripto-attività, l'individuazione delle attività fiscalmente rilevanti è complessa, perché si basa di meno sugli intermediari finanziari tradizionali che in genere forniscono le informazioni a fini fiscali;
- I. considerando che cinque Stati membri su 27 hanno adottato disposizioni giuridiche specifiche sulla tassazione delle cripto-attività; che 19 Stati membri dispongono di orientamenti amministrativi sulla tassazione delle cripto-attività;
- J. considerando che lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) dell'OCSE ha migliorato la trasparenza fiscale internazionale imponendo alle giurisdizioni di ottenere informazioni sulle attività offshore detenute presso istituzioni finanziarie e di scambiare automaticamente tali informazioni con le giurisdizioni di residenza dei contribuenti su base annuale; che tuttavia, nella maggior parte dei casi, le cripto-attività non rientrano nell'ambito di applicazione del CRS, che si applica alle attività finanziarie tradizionali e alle monete fiduciarie;
- K. considerando che vi sono uno sforzo e un impegno a livello internazionale per regolamentare meglio l'equa tassazione dell'economia digitale; che le cripto-attività potrebbero essere utilizzate per pregiudicare le iniziative internazionali esistenti nel settore della trasparenza fiscale, come rilevato dall'OCSE; che, in tale contesto, è fondamentale che l'UE assuma un ruolo guida, in particolare attraverso una stretta cooperazione tra gli Stati membri, per tassare le cripto-attività in maniera equa e trasparente;
- L. considerando che l'economia globale sta cambiando e sta diventando sempre più digitalizzata e che i principi alla base dell'attuale quadro fiscale internazionale stanno progressivamente diventando superati e non possono più garantire che gli utili siano tassati nel luogo in cui si svolgono le attività economiche che li generano e in cui viene creato il valore;
- M. considerando che non esiste alcuno strumento internazionale riguardante la tassazione delle cripto-attività e che i vari paesi hanno adottato un'ampia gamma di approcci diversi al riguardo; che l'Unione europea deve assumere un ruolo guida nel garantire una partecipazione finanziaria più inclusiva dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei suoi confini, nelle pertinenti piattaforme internazionali;

- N. considerando che l'OCSE, nella sua relazione del 2020 sulla tassazione delle valute virtuali, individua una serie di elementi rilevanti da affrontare, tra cui la definizione di evento imponibile, le forme di reddito associate alle valute virtuali e il modo in cui la tassazione può essere adeguata alla natura e alla dinamica delle cripto-attività al fine di raccogliere gli utili in modo equo ed efficiente;
- O. considerando che l'Unione ha già compiuto passi importanti verso una chiara definizione di talune cripto-attività e di fornitori di servizi per le cripto-attività e, più in generale, verso l'istituzione di un quadro normativo adeguato per le cripto-attività, ossia il regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCa); che tale quadro e tali definizioni faciliteranno una tassazione equa e semplice di tali attività; che le definizioni di tali attività devono essere allineate con gli standard internazionali, in particolare quelli elaborati dall'OCSE e dal Gruppo di azione finanziaria internazionale;
- P. considerando che le definizioni di cripto-attività devono essere uniformi in tutta l'UE e in linea con le norme internazionali; che la stessa cripto-attività può essere classificata come "oggetto fiscale" in diversi modi nell'UE, il che comporta un trattamento fiscale diverso;
- Q. considerando che alcuni ambiti della politica fiscale sono di competenza nazionale e che una forte cooperazione tra gli Stati membri rimane fondamentale e necessaria per rispondere alle sfide poste all'integrità del nostro mercato unico e alla sostenibilità dei sistemi fiscali, tra cui il crescente utilizzo di cripto-attività; che un quadro di 27 approcci significativamente diversi alla tassazione delle cripto-attività potrebbe comportare ostacoli importanti per il raggiungimento degli obiettivi del mercato unico digitale; che il coordinamento e la cooperazione a livello di UE sono pertanto chiaramente giustificati;
- R. considerando che l'Unione europea e il suo mercato unico devono garantire per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up, un ambiente favorevole all'innovazione nel campo delle nuove tecnologie nel settore dei servizi finanziari e delle cripto-attività; che questo obiettivo principale richiede un forte impegno da parte degli Stati membri con politiche, in particolare in materia fiscale, volte a garantire un quadro normativo stabile, chiaro e sicuro affinché gli operatori possano prosperare e contribuire alla crescita economica; che, infine, questo sforzo richiede un forte impegno nella tutela dei diritti dei cittadini, in quanto contribuenti e consumatori di servizi finanziari;
- S. considerando che orientamenti chiari sono essenziali per un sistema di tassazione equo ed efficiente che, se attuato in modo efficiente dagli Stati membri, potrebbe realizzare riforme vantaggiose attraverso la riduzione dei costi e dei tempi amministrativi, la riduzione degli ostacoli all'ingresso e la garanzia della certezza e della stabilità, che sono prerequisiti per la competitività nonché per colmare le lacune tra le imprese, in particolare per le PMI;
- T. considerando che le cripto-attività sono un ambiente in rapida evoluzione e che i responsabili politici devono conseguire risultati in condizioni di parità; che le implicazioni della politica fiscale e dell'evasione fiscale devono ancora essere esaminate attentamente, in quanto costituiscono un aspetto importante del quadro normativo generale;

- U. considerando che il Parlamento ha già sottolineato che "le attuali norme internazionali in materia di imposta sulle società non sono più adeguate nel contesto della digitalizzazione e della globalizzazione dell'economia" e che "gli sviluppi della digitalizzazione e una maggiore dipendenza dalle attività immateriali e il loro aumento nelle catene del valore creano prospettive e sfide in termini di tracciabilità delle operazioni economiche e degli eventi imponibili, compresa la possibilità di pratiche di elusione fiscale, in particolare quando tali operazioni sono transfrontaliere o hanno luogo al di fuori dell'Unione"¹;
- V. considerando che, a differenza della finanza tradizionale, il mondo delle cripto-attività è talvolta organizzato in modo decentrato, il che rende più difficile ricorrere agli intermediari per assistere le autorità fiscali; che tali intermediari fungono spesso da fornitori di informazioni pertinenti nei regimi tradizionali di dichiarazione fiscale di terzi; che, per quanto riguarda l'intersezione tra il settore delle cripto-attività e il sistema finanziario tradizionale, vi è solitamente un intermediario come uno scambio;

Il potenziale delle nuove tecnologie, come la blockchain, per servire meglio i contribuenti, scoraggiare le pratiche corruttive, conferire potere alle amministrazioni fiscali e contrastare la frode e l'evasione fiscali

1. ritiene che le amministrazioni fiscali nazionali dovrebbero essere meglio dotate di risorse adeguate per facilitare una riscossione efficiente delle imposte, applicare le norme, servire meglio i contribuenti e garantire gli adempimenti; invita gli Stati membri a impegnarsi, alla luce delle crescenti sfide della transizione digitale, a effettuare investimenti sufficienti nelle risorse umane, tra cui formazione, infrastrutture digitali, personale specializzato e attrezzature specifiche;
2. invita la Commissione a esaminare, nelle future proposte legislative, le modalità per garantire che la tecnologia alla base della legislazione recentemente adottata sia intrinsecamente legata alla corretta attuazione della legislazione;
3. sottolinea che l'adattamento delle capacità informatiche delle autorità fiscali attraverso le nuove tecnologie emergenti, quali le tecnologie di registro distribuito (DLT) come la blockchain o l'intelligenza artificiale, promette di promuovere procedure fiscali e amministrative intelligenti, efficaci ed efficienti, scoraggiare e limitare la corruzione, facilitare gli adempimenti fiscali da parte di cittadini e imprese e aumentare la tracciabilità e l'identificazione delle transazioni imponibili e della proprietà di beni materiali e immateriali, in un ambiente globalizzato in cui le transazioni transfrontaliere sono in aumento, creando così opportunità per sistemi fiscali migliori e progettati in modo più equo per tassare sia i contribuenti sia i beni mobili; chiede alla Commissione di analizzare e valutare gli effetti sulla protezione dei dati e sulle entrate derivanti dall'attuazione di un'eventuale imposta sulla conservazione dei dati personali;
4. sottolinea che le tecnologie emergenti, come la tecnologia di registro distribuito e la blockchain, grazie alle loro caratteristiche uniche quali la tracciabilità e la capacità di

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211).

memorizzare dati immutabili e affidabili, tutelando l'integrità di tali dati, potrebbero offrire un nuovo modo per automatizzare la riscossione delle imposte; ritiene che ciò garantirebbe che le persone paghino quanto dovuto, assicurerebbe un adempimento efficiente degli obblighi fiscali e faciliterebbe la riscossione del gettito fiscale alla fonte delle diverse fasi del ciclo di vita di un prodotto o servizio in modo tempestivo, proteggendo nel contempo i dati personali dei cittadini e garantendo un livello elevato di protezione dei dati;

5. sottolinea la necessità di individuare le modalità migliori per utilizzare la tecnologia, al fine di rafforzare la capacità analitica delle amministrazioni fiscali (migliore analisi dei dati), standardizzare i dati per facilitare l'adempimento degli obblighi fiscali per le PMI (anche attraverso principi comuni in materia di informativa) e garantire che la tassazione rifletta meglio l'ambiente imprenditoriale nell'era digitale e al contempo assicurare elevati livelli di protezione dei dati;
6. prende atto dell'avvio della Comunità di cooperazione amministrativa internazionale avanzata dell'UE (Comunità AIAC dell'UE) e del prezioso contributo del vertice UE delle amministrazioni fiscali (TADEUS) al dibattito sull'impatto delle nuove tecnologie sul lavoro delle autorità fiscali nazionali; invita pertanto la Commissione a coinvolgere tali forum nell'elaborazione di un programma speciale di formazione per il personale dell'amministrazione fiscale sull'uso delle nuove tecnologie nella lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale, nonché a sviluppare il loro ruolo nel miglioramento dell'interoperabilità dei sistemi fiscali per quanto riguarda la standardizzazione dei dati e la condivisione automatica dei dati in tempo reale in un contesto transfrontaliero; ricorda che tale programma deve essere integrato nell'attività del programma Fiscalis;
7. sottolinea, tuttavia, che l'uso della blockchain, dell'IA e di altri strumenti digitali da parte delle amministrazioni fiscali presenta vantaggi e rischi che devono essere adeguatamente attenuati, in particolare per prevenire violazioni della vita privata e trattamenti distorti e discriminatori dei contribuenti;
8. sottolinea in particolare i rischi associati alla qualità dei dati; osserva, a tale proposito, che una blockchain autorizzata, con autorizzazione ristretta concessa a intermediari, è fondamentale nel contesto delle amministrazioni fiscali e può contribuire a migliorare l'integrità del sistema, in quanto consente la condivisione delle informazioni fiscali, tra gli altri dati, in un ambiente sicuro;
9. invita la Commissione a valutare i modi in cui diversi Stati membri tassano le cripto-attività e le diverse politiche nazionali in materia di lotta alla frode e all'evasione fiscali nel campo delle cripto-attività, sottolineando le migliori pratiche e le potenziali lacune e avvalendosi delle piattaforme di cooperazione in materia fiscale, in particolare il programma Fiscalis; invita la Commissione, con il sostegno del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)", ad affrontare le pratiche fiscali dannose nel settore delle cripto-attività nell'UE;
10. riconosce che l'impatto delle nuove tecnologie, come la blockchain, sulle questioni fiscali può essere visto in modo diverso a seconda dell'accento posto sulla tassazione diretta (ritenuta alla fonte, ad esempio), sull'imposizione indiretta (IVA o dazi doganali) o sulla conformità; sottolinea il potenziale della tecnologia di registro distribuito per rendere il sistema della ritenuta alla fonte più efficiente in ciascun paese, ma anche per facilitare procedure transfrontaliere uniformi e prevenire le attività fraudolente;

raccomanda alla Commissione di prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di ciascuna dimensione; invita la Commissione a tenere conto delle soluzioni digitali esistenti negli Stati membri e a valutare l'opportunità di integrare soluzioni basate sulla blockchain nelle piattaforme per lo scambio di informazioni, al fine di promuovere l'audit e lo scambio di informazioni in tempo reale, nel pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di protezione dei dati;

11. invita la Commissione a valutare la creazione di una nuova piattaforma per la formazione e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità fiscali nazionali nel campo della lotta alla frode e all'evasione fiscali nell'economia digitale, in particolare con l'uso di cripto-attività; comprende che questa nuova piattaforma potrebbe essere integrata nelle iniziative in corso, come il programma Fiscalis;
12. invita la Commissione a continuare a valutare l'impatto operativo e gli aspetti di governance fiscale della tecnologia blockchain e altre tecnologie di registro distribuito, in particolare attraverso il programma Fiscalis;
13. ricorda la sua proposta per un'iniziativa della Commissione su "una norma per la segnalazione online dei dati per (in prima istanza) il commercio transfrontaliero dell'Unione, preferibilmente utilizzando dati provenienti dalla fatturazione elettronica (o da un'alternativa, ma mantenendo il principio secondo cui i dati devono essere forniti solamente una volta), compreso un trattamento dei dati centralizzato/decentrato efficiente e altamente sicuro per l'individuazione delle frodi"¹;
14. ribadisce il suo invito agli Stati membri a "continuare a riformare le autorità fiscali, ad accelerare la digitalizzazione e a iniziare ad adottare approcci strategici per aiutare le PMI ad adempiere agli obblighi fiscali, nonché a individuare opportunità per una riduzione degli oneri"²;
15. invita la Commissione a esaminare tutte le opportunità create dall'infrastruttura europea di servizi blockchain (EBSI) – una rete tra pari (peer-to-peer) di nodi interconnessi che gestisce un'infrastruttura di servizi basati sulla blockchain – per le autorità fiscali nazionali, principalmente nel settore della conformità in materia di IVA, nel pieno rispetto delle norme più rigorose in materia di protezione dei dati e della vita privata, allo scopo di mettere a loro disposizione protocolli blockchain multipli e innovativi e con la missione di assistere le amministrazioni fiscali nazionali nel loro adeguamento all'uso di tali tecnologie;
16. ricorda l'importanza del codice di identificazione fiscale europeo (CIF) e invita la Commissione a valutare il valore aggiunto di tecnologie basate sulla blockchain nel garantire un'adeguata identità fiscale transfrontaliera, con norme rigorose in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata;

Sfide fiscali riguardanti le cripto-attività

17. ritiene che le cripto-attività debbano essere soggette a una tassazione equa, trasparente ed efficace, al fine di garantire una concorrenza leale e parità di condizioni tra il

¹ GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211.

² Risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 14).

trattamento fiscale delle attività e dei prodotti finanziari e tra i fornitori di servizi finanziari; è consapevole che le decisioni in materia di tassazione delle crypto-attività spettano agli Stati membri, conformemente ai trattati; invita le autorità a prendere in considerazione un trattamento fiscale semplificato per gli operatori occasionali o di piccole dimensioni e per le piccole transazioni; sostiene un ambiente favorevole all'innovazione nel mercato unico digitale, dove imprenditori, PMI e start-up possono prosperare, generare crescita, creare posti di lavoro e contribuire alla ripresa economica attraverso il gettito fiscale nell'ambito di un quadro normativo efficace;

18. osserva che gli operatori dell'economia digitale possono svolgere attività commerciali significative in uno Stato membro senza stabilirvi una presenza fisica e che pertanto le imposte versate in una giurisdizione non riflettono più il valore e gli utili ivi creati; sottolinea pertanto la necessità di adattare il concetto di stabile organizzazione, in particolare con una chiara definizione di stabile organizzazione virtuale, in linea con le norme internazionali; ricorda pertanto l'importanza di un recepimento efficace del primo pilastro del quadro inclusivo dell'OCSE/G20 sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;
19. riconosce che la definizione della base imponibile per le crypto-attività è una delle questioni centrali per la politica fiscale; osserva che attualmente non esiste una definizione standard di crypto-attività e dei tipi di attività che il termine dovrebbe includere; riconosce che la necessità di una siffatta definizione è una priorità principale nel quadro legislativo europeo al fine di garantire all'Unione una posizione di leader a livello internazionale; prende atto che l'OCSE, su mandato del G20, sta lavorando a un nuovo quadro globale di trasparenza fiscale che prevede la segnalazione e lo scambio di informazioni in relazione alle crypto-attività;
20. ritiene che sia necessaria una definizione chiara e ampiamente accettata delle crypto-attività a fini fiscali; sottolinea che tale definizione dovrebbe essere allineata a quella del regolamento sui mercati delle crypto-attività; insiste sulla necessità di garantire la coerenza sistematica tra i diversi strumenti giuridici che disciplinano o disciplineranno le crypto-attività (ad esempio il regolamento sui mercati delle crypto-attività, il regolamento sui trasferimenti di fondi¹, la direttiva sulla cooperazione amministrativa² e altre iniziative antiriciclaggio) e, soprattutto, di salvaguardare la certezza del diritto e la stabilità;
21. sottolinea che, in relazione alle crypto-attività, vi possono essere varie soluzioni per definire un "fatto generatore dell'imposta", come la creazione di monete attraverso il mining, lo scambio di crypto-attività con moneta fiduciaria o altre crypto-attività, un hard fork o lo staking di crypto-attività; osserva che è necessario individuare una definizione coerente di "fatto generatore dell'imposta" al fine di garantire un livello di tassazione adeguato, evitando nel contempo casi di doppia imposizione;
22. invita la Commissione a presentare una valutazione sulla conversione di un tipo di crypto-attività in un altro e a presentare opzioni sulla definizione di "fatto generatore

¹ Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).

² Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

dell'imposta", tenendo presente il rischio di un notevole aumento del numero di fatti generatori dell'imposta, dando luogo nel contempo a notevoli problemi di valutazione; invita la Commissione a verificare la possibilità che la conversione di una cripto-attività in moneta fiduciaria possa essere una scelta più appropriata come fatto generatore dell'imposta, qualora siano stati realizzati guadagni;

23. rileva che ogni paese tende a utilizzare la propria terminologia quando progetta soluzioni normative nazionali per le cripto-attività, il che può portare a una situazione di incertezza giuridica per i cittadini e le imprese, rappresentare una minaccia per l'integrità del mercato unico dell'UE in quanto la cooperazione transfrontaliera potrebbe essere significativamente compromessa, dare adito a una concorrenza fiscale dannosa nell'UE, creare inavvertitamente scappatoie che offrano possibilità di abuso ed elusione fiscali ed essere sfruttato per minare gli standard esistenti in materia di trasparenza fiscale internazionale, come il CRS;
24. sottolinea che la dinamica dei mercati delle cripto-attività¹ rende urgente l'adozione di una normativa che definisca il tipo di tassazione da applicare, la definizione di "fatto generatore dell'imposta", il momento in cui si verifica tale fatto e la sua stima;
25. sottolinea che la tassazione delle cripto-attività in situazioni transfrontaliere è legata a molteplici dimensioni della politica fiscale, quali l'imposta sul reddito e l'IVA, e che attualmente tali dimensioni sono distribuite tra competenze nazionali ed europee, ma che i vantaggi di un approccio europeo potrebbero essere più marcati in settori legati, tra l'altro, alla cooperazione amministrativa, allo scambio di informazioni e alla tassazione delle imprese;
26. invita la Commissione a considerare la dimensione delle cripto-attività, della digitalizzazione e delle nuove tecnologie in tutte le sue proposte legislative in ambito fiscale, in particolare nella futura proposta dal titolo "Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi" (BEFIT); invita gli Stati membri, in tale contesto, a essere ambiziosi e a guidare il dibattito internazionale;
27. invita gli Stati membri a considerare le specificità dell'utilizzo delle cripto-attività nell'ambito delle proprie riforme fiscali nazionali e a valutare la possibilità di attuare sistemi più efficaci che garantiscano minori costi di adempimento e oneri amministrativi ma che, allo stesso tempo, assicurino una tassazione equa, trasparente, proporzionata ed efficace delle cripto-attività; sottolinea che incentivi fiscali temporanei e giustificati possono essere adeguati ai fini della promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologici, in particolare del settore della tecnologia blockchain; sottolinea l'importanza fondamentale degli standard comuni di comunicazione di informazioni per i fornitori di servizi per le cripto-attività, nonché per gli individui e le entità;
28. invita gli Stati membri a trattare i diversi tipi di cripto-attività in modo coerente con il trattamento fiscale di simili attività non virtuali;
29. invita gli Stati membri a prendere in considerazione gli obiettivi politici dell'UE sanciti dall'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea, in particolare un'economia sociale di

¹ La dimensione economica del mercato delle criptovalute è stata valutata in 2 200 miliardi di EUR a maggio 2021, con un picco di 2 500 miliardi di EUR nell'ottobre 2021. Fonte: Centro comune di ricerca della Commissione europea, 2021.

mercato altamente competitiva e un elevato livello di protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente, nel quadro delle loro opzioni legislative in materia di trattamento fiscale delle cripto-attività;

30. chiede alla Commissione di valutare se il trattamento fiscale delle cripto-attività sia coerente ed equo rispetto a quello di altre attività, in particolare per quanto riguarda il trattamento dell'IVA di tali attività;

Procedere allo sviluppo di un quadro normativo/giuridico efficace

31. sottolinea che il panorama delle cripto-attività è globale e che il trattamento fiscale delle cripto-attività richiede un approccio internazionale coordinato; comprende, a questo proposito, la necessità di negoziare ulteriormente gli strumenti internazionali in materia; ritiene che l'OCSE, che ha già svolto un lavoro sostanziale sia in materia di fiscalità che di trattamento delle cripto-attività, potrebbe essere una sede adeguata a tale proposito, in particolare per la revisione del CRS;
32. constata che l'OCSE ha già iniziato a lavorare a un nuovo quadro per la segnalazione delle cripto-attività;
33. ritiene che l'assenza di un accordo internazionale sulla tassazione delle cripto-attività lasci l'UE e i suoi Stati membri senza una base su cui costruire un approccio intelligente e orientato al futuro;
34. invita la Commissione a presentare una valutazione dei principali eventi imponibili e delle principali forme di reddito associati alle cripto-attività, concentrandosi sulle conseguenze fiscali di una serie di operazioni chiave, quali l'emissione di cripto-attività, lo scambio di cripto-attività con moneta fiduciaria, beni o servizi, e la cessione per effetto di donazione o successione, nonché perdita o furto ecc.;
35. chiede alla Commissione di eseguire una valutazione d'impatto sulle migliori pratiche individuate per tassare le cripto-attività in modo equo ed efficace, nel rispetto dell'insieme delle competenze dell'UE in materia fiscale, esaminare il ruolo dei fornitori di servizi per le cripto-attività e determinare in che misura le cripto-attività rientrino nel quadro fiscale esistente; ritiene che la politica fiscale debba essere integrata in un solido quadro normativo per le cripto-attività e debba essere coerente con altri aspetti politici, tra cui la trasparenza fiscale e i requisiti giuridici, finanziari e di protezione dei consumatori;
36. ricorda che l'obiettivo principale di un mercato unico dell'UE pienamente integrato richiede un approccio comune alla tassazione delle cripto-attività, nel rispetto dell'insieme di competenze stabilite dai trattati; invita pertanto il Consiglio, riunito nella sua formazione ECOFIN, ad avviare con il Parlamento un dialogo strutturato su tale questione; invita inoltre il presidente dell'Eurogruppo a portare avanti il dibattito sulla tassazione delle cripto-attività tra i ministri delle Finanze della zona euro;
37. ritiene che sia necessario modificare l'ambito di applicazione dell'ottava modifica alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC8), di modo che il quadro per lo scambio di informazioni nel settore fiscale includa le cripto-attività e la moneta elettronica; invita l'OCSE ad adottare tempestivamente una nuova definizione di standard di comunicazione per lo scambio di informazioni; ritiene che la revisione della

direttiva relativa alla cooperazione amministrativa sia una priorità nel settore fiscale; invita la Commissione a includere senza indugio nella sua futura revisione della direttiva le future raccomandazioni dell'OCSE in materia di segnalazione delle cripto-attività e le revisioni del CRS, nonché le raccomandazioni del Parlamento contenute nella sua risoluzione sull'attuazione dei requisiti dell'UE per lo scambio di informazioni fiscali¹; invita il Consiglio ad adottare rapidamente tali modifiche proposte;

38. sottolinea l'importanza di garantire che una futura revisione dell'ottava modifica alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa integri gli obblighi di segnalazione sanciti da altri strumenti giuridici, aiutando le autorità a condividere automaticamente i dati relativi alle cripto-attività e alla moneta elettronica, in modo da poter valutare i redditi e le entrate derivanti da investimenti e pagamenti che utilizzano cripto-attività e moneta elettronica; sottolinea la necessità di preservare una coerenza sistematica che fornisca certezza giuridica agli operatori e orientamenti tecnici alle autorità fiscali nazionali;
39. invita la Commissione e le autorità pubbliche nazionali a garantire che la tecnologia blockchain utilizzata per l'applicazione delle norme o la fornitura di servizi pubblici sia conforme con i diritti fondamentali, nonché con le norme in materia di sicurezza informatica e antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo;
40. incoraggia la Commissione a tenere conto delle soluzioni digitali esistenti, delle disposizioni giuridiche e degli orientamenti amministrativi utilizzati negli Stati membri, per valutare come sfruttare le tecnologie blockchain e altre tecnologie di registro distribuito per prevenire la frode e l'elusione fiscali e contrastare la corruzione; sostiene lo sviluppo di una "infrastruttura europea di blockchain per i servizi";
41. chiede alla Commissione di valutare in che modo favorire una migliore conformità fiscale, tenendo conto dei valori in rapida evoluzione delle cripto-attività e della mancanza di una facile conversione in moneta fiduciaria in alcuni casi, ma anche della difficoltà, per le amministrazioni fiscali, di ottenere informazioni affidabili e tempestive su tali transazioni;
42. ritiene che, nella misura in cui il settore delle cripto-attività è attualmente in fase di transizione e non si prevede che si stabilizzi nel prossimo futuro, la necessità di valutare la situazione non dovrebbe impedire alle istituzioni europee di legiferare ai fini di una supervisione e tassazione migliori delle cripto-attività;
43. sottolinea la necessità di rivedere e adeguare frequentemente la politica fiscale per poter rispondere alle evoluzioni del settore e garantire che rimanga pertinente a fronte degli sviluppi tecnologici e di mercato legati alle valute virtuali e ad altri tipi di attività emergenti;

o

o o

44. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 settembre 2021 sull'attuazione dei requisiti dell'UE in materia di scambio di informazioni fiscali: progressi realizzati, insegnamenti tratti e ostacoli da superare (GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 120).

Commissione.